



Notiziario

Ordine Ingegneri Belluno



Periodico dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Belluno
Autorizzazione del Tribunale di Belluno n.15 del 12 agosto 1995
Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale-70% NE/BL
Anno XXIII- dicembre 2017
Direttore responsabile: Maurizia Cau

2/17

Il nuovo Consiglio dell'Ordine

L'11 luglio 2017, dopo le votazioni, svoltesi nel mese di giugno, si è insediato il Consiglio dell'Ordine per il quadriennio 2017-2021.

Il nuovo direttivo risulta così composto:

Presidente: ing. Luca Giuseppe Luchetta

Vicepresidente: ing. Paolo Caenazzo

Segretario: ing. Paolo Caenazzo

Tesoriere: ing. Veruska Bortoluzzi

Consiglieri:

ing. Alessia Costa

ing. Sandro D'Agostini

ing. Eleonora Dalla Corte

ing. Giuseppe Fascina

ing. Raffaele Riva

ing. Giampaolo Giacomini

ing. Annalisa Romanelli

ing. iunior Moreno Broccon

Sommario:

	2
Attività dell'Ordine	3
Dalla capanna di Betlemme alla <i>passive house</i>	4
Leggi, decreti, circolari	7
<i>Equo compenso una riforma solo a metà</i>	7
<i>Codice dei contratti e decreto correttivo</i>	8
<i>Prevenzione incendi</i>	11
CNI informa	12
FOIV informa	12
Scienza e tecnica della... vignetta	13

ELENCHI DI COMPETENZA
Vedi pag.3 e allegati

AUTOCERTIFICAZIONE CFP 2017
Vedi pag.12

Attività dell'Ordine

DESIGNAZIONE TERNE DI COLLAUDO (L. n° 1086/71)

DESIGNAZIONE TERNE DI COLLAUDO (L. n° 1086/71)

- 30/05/17 · Bogo Sebastiano
De Lotto Ludovico
Follador Eros Giacomo
- 11/07/17 · Dolmen Antonio
Galli Ugo
Sogne Franco
- 13/09/17 · Burigo Pietro Albino
Cargnel Daniele
Galli Francesco
- 30/10/17 · Battaglia Paolo Antonino
Olivier Beniamino
Veronese Nicola
- 30/10/17 · Costa Alessia
Giacomini Giampaolo
Sposato Massimo
- 21/11/17 · Pradetto Cocco Alcidio
Riccobon Stefano
Zanolla Bruno

VARIAZIONI ALBO

ISCRIZIONI Sezione A
Isotton Giovanni, *Civile*
Munerol Davide, *Civile*
Colleselli Caterina, *Civile*
Fent Ilaria, *Civile*
Forlati Giulia, *Civile*

CANCELLAZIONI Sezione A
De Riva Giacomo, *Civile Edile*
Cortina Dimitri, *Civile Trasporti*
Caldart Matteo, *Edile*
Zocchi Pietro, *Elettrotecnica*
Schena Gianni, *Mineraria*
De Marchi Massimo, *Civile Idraulica*
Della Lucia Dario, *Civile Idraulica*
Bampo Roberto, *Civile Edile*
Cernoia Fabio, *Elettronica*
Pellizzari Mauro, *Civile Edile*

ELENCO COLLAUDATORI L. 1086/71

Zanona Daniel – Belluno

ELENCHI DI COMPETENZA

Enti Pubblici, ma anche privati, richiedono all'Ordine nominativi di professionisti con diverse competenze. Per soddisfare tali richieste nel migliore dei modi, il Consiglio dell'Ordine ha elaborato una scheda (vedi allegato) in cui ogni Iscritto può indicare le proprie competenze, al fine di poter essere contattato nel caso richieste in linea con le competenze dichiarate. A breve la compilazione della scheda potrà essere fatta anche con un modulo online, di cui sarà comunicato prossimamente via email il link. Tale elenco potrà anche essere utilizzato per ricerche di collaborazione nello stesso ambito professionale.

QUOTA D'ISCRIZIONE

Si ricorda che il pagamento della quota dell'Ordine deve essere fatto solo ed esclusivamente con le seguenti modalità:

- con bancomat o carta di credito, presso gli uffici dell'Ordine;
- con bonifico bancario **e/o on line** intestato **all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Belluno**, codice IBAN **IT 76 C 08511 1190 00000030803** (Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina d'Ampezzo e delle Dolomiti, filiale di Belluno) specificando nella causale, **IL COGNOME E IL NOME** dell'iscritto.

Si rammenta inoltre che il mancato pagamento della quota di iscrizione obbligatoria comporta il deferimento al Consiglio di disciplina e la sospensione dall'Ordine.

DALLA CAPANNA DI BETLEMME ALLA PASSIVE-HOUSE

BREVI CONSIDERAZIONI SULL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (di ing. Raffaele Riva)

Il titolo sarebbe troppo presuntuoso per essere trattato così in breve, se non fosse che per richiamare il clima natalizio del momento. Come narra la leggenda, o, per chi crede, la tradizione scritta cristiana, la povera Famiglia di Nazareth, trovandosi in quei tempi nei pressi di Betlemme, si accontentò del riparo di alcune tavole disconnesse e del tepore umido di due animali domestici. Alcuni nuclei familiari (e non) attualmente, non si accontentano più di una casa decorosa, ma la pretendono dallo Stato, ovvero dagli altri privati uniti in collettività solidaristica, a canoni irrisori, meglio ancora se di ultima generazione, ovvero in classe energetica elevata, non già per il nobile concetto della sostenibilità energetica (di cui l'attuale mondo non ci dà un grand'esempio, vedi grandi guerre, grandi navi, inutili trasporti di merci da una parte all'altra dei continenti, sterminate flotte aeree, ecc.) ma per farsi pagare dalla collettività anche le così dette spese condominiali.

La storia dell'edilizia residenziale pubblica, nella più comune accezione "*Case popolari*" o con il termine più universale e di moda "*Social Housing*", non ha origini storiche molto antiche. Nell'antichità e nel medioevo la residenza era lasciata all'iniziativa popolare, semmai, al massimo, i Romani o i Feudatari distribuivano ai legionari vittoriosi o ai bravi servi appezzamenti di terreno su cui arrangiarsi. Non fu una grande idea dal punto di vista urbanistico-architettonico-territoriale, ma allora di questi problemi non si teneva gran conto, anche perché al tempo irrilevanti.

Un più ragionato ed efficiente approccio al problema comincia a delinearsi nel Rinascimento e si concretizzerà poi nell'Era industriale, nelle due accezioni polarizzanti della residenza mononucleare estensiva Anglo-Americana (*garden-cities*) o in quella più intensiva *mitteleuropea* dei grandi complessi abitativi (*block-of-flats*); due esempi significativi (sotto riportati): il pregevolissimo "Karl Marx Hof" (Vienna est - 1930, 1382 appartamenti da 30 a 60 mq.) e la più avveniristica (per allora) *Le-Courbusiana Unité d'habitation* (Marseille 1952 - 337 appartamenti - 12 piani su pilotis).



Anche nell'Italia del secondo dopoguerra non mancano esempi del genere (li possiamo agilmente visionare in Internet): *Rozzol-Melara* (Trieste 1970-82 - 468 appartamenti), *Le Torri di Madonna Bianca* (Trento 1970 - circa 700 alloggi in 14 torri di 13 piani, discretamente inserite nel versante est arborato della valle), il *Biscione di Forte Quezzi* (Genova 1968 - 865 alloggi), *Le Vele di Scampia* (Napoli nord 1975 - n. imprecisabile di alloggi, varie centinaia, in corso di fatiscenza e demolizione), il quartiere ZEN - Zona Espansione Nord - (Palermo - Gregotti 1969 - migliaia di alloggi) e, nella nostra piccola Provincia, i quartieri di *Fiammoi* e *Cavarzano* a Belluno e di *Boscariz* a Feltre che ospitano rispettivamente (136 + 239) e 207 alloggi (anni 1967-1992); da ultimo, il quartiere ATER nel PEEP di Levego (104 alloggi - anni 2000) recentemente ultimato (vedi foto sotto) ove è stato raggiunto un buon compromesso tra il contenuto consumo di suolo ed una discreta qualità edilizia a misura d'uomo, del territorio e dell'ambiente; mancano tuttavia, come in altre realtà, efficienti servizi di quartiere o efficaci collegamenti con il resto della città.



La legislazione italiana ha affrontato il tema dell'edilizia residenziale pubblica in maniera, direi, continua ed incisiva sotto l'aspetto pianificatorio e dei capitali investiti, ancorché poi i prodotti siano stati svenduti o regalati dalla ricca *Prima Repubblica* (1948÷1994) con un indebitamento ora ingestibile di "Futures" verso la *Seconda Repubblica* (1994÷2040 ... se tale previsione può essere verosimile).

Tra le leggi principali e fondamentali del settore ricordiamo: la legge 02.07.1949 n.408 (legge Tupini) primo provvedimento organico tecnico-finanziario di aggiornamento del previgente R.D. 28.04.1938 n.1165 (T.U. sull'edilizia economica e popolare) il quale prevedeva già la possibilità di finanziamento di mutui a privati, cooperative o IACP per la realizzazione di case popolari destinate a varie categorie di lavoratori. Seguivano poi il programma Fanfaniano INA-Casa (legge 28.02.1949 n.43), la GESCAL - GESTione CAse Lavoratori - (legge 14.02.1963); l'immenso patrimonio INA-Casa e GESCAL (unitamente al patrimonio ex INCIS - Istituto Nazionale Case Impiegati Stato ex legge 25.10.1924 n.1944) costella l'intera Nazione di interventi mediamente pregevoli, ben costruiti e ben conservati, ovviamente tutti già ceduti in proprietà ai locatari o loro aventi causa.

Una svolta decisiva che inserisce il comparto delle *case popolari* più generalmente entro quello urbanistico-territoriale e quindi di competenza concorrente tra Stato e Regioni/Comuni ha luogo con le tre leggi fondamentali del settore: la legge 18.04.1962 n.167 istitutiva dei cosiddetti "*Piani di zona*", la legge 22.10.1971 n.865 "*Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica*" che costituisce, unitamente ai suoi decreti attuativi ed alla ben nota legge 05.08.1978 n.457 "*Norme per l'edilizia residenziale*", il nuovo (di fatto) testo unico sull'edilizia residenziale pubblica tutt'ora, con marginali modifiche, vigente.

In tema di competenze concorrenti, come appena detto, l'urbanistica e l'edilizia residenziale pubblica, sono passate alla quasi esclusiva competenza locale (Regioni/Comuni). La Regione Veneto con le leggi regionali 09.03.1995 n.10 e 02.04.1996 n.10 provvedeva a trasformare gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) provinciali in Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER) enti pubblici economici, stabilendone il funzionamento, le modalità di finanziamento e gestione, nonché le regole per l'accesso dei cittadini agli alloggi di edilizia residenziale pubblica (e.r.p.) ed i relativi canoni.

Dopo un ventennio di vigenza di tale normativa, pur a fronte di un complessivo funzionamento del settore non affetto da situazioni disastrose riscontrabili in altre regioni, l'attuale Amministrazione regionale ha ritenuto di dover rivedere ed aggiornare la materia anche alla luce delle mutate condizioni socio-economiche. Un disegno di legge della Giunta regionale del giugno 2016, dopo un difficile e complesso iter tecnico-politico, è giunto in approvazione a Palazzo Ferro-Fini con la neonata legge regionale 03.11.2017 n.39 "*Norme in materia di edilizia residenziale pubblica*" in vigore dal 04.11.2017 che abroga e sostituisce le due previgenti leggi n.10 del 1995 e 1996.

Quali le novità del nuovo provvedimento legislativo? Riguardano sia la *governance* delle ATER che le modalità di accesso e permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica sia di proprietà delle ATER che dei Comuni.

Le ATER saranno gestite da un Consiglio di Amministrazione di tre membri tutti di nomina del Consiglio regionale; il C.d.A. è coadiuvato da un Direttore e da un Revisore dei conti. E' istituita inoltre (art. 14) la Conferenza dei Sindaci, costituita da 5 sindaci nominati dalla Provincia, che avrà il compito di esprimere pareri consultivi sull'operato del C.d.A. Le ATER restano enti pubblici economici, ma si ribadisce il concetto di enti strumentali della Regione che ne

attueranno, quindi, le politiche e le direttive di gestione. E' prevista inoltre, in sintonia con la recente riforma/raggruppamento delle ULSS, l'aggregazione di tutte le attività delle ATER che possano portare a procedure unificate, ciò sia per economia di scala, che per offrire un'interfaccia unica o simile di fronte a tutti i cittadini della Regione. Le innovazioni riguardano anche la revisione dei canoni, con un importo minimo che non sia banalmente irrisorio, come lo è stato finora in molti casi, con la verifica annuale delle situazioni economiche degli assegnatari basata sull'ISEE-INPS (prodotto a mezzo dei CAAF), nonché con una maggiore e più efficiente turnazione degli inquilini al fine di rendere un servizio sociale a chi ne ha veramente bisogno evitando, per quanto possibile, situazioni di privilegio o peggio di elusione normativa o evasione contributiva. La legge è stata studiata con particolare attenzione dopo varie rielaborazioni, ma necessita ancora di definizioni regolamentari-operative ed, ovviamente, di un periodo di collaudo di almeno uno/due anni.

Dal punto di vista tecnico-progettuale nulla cambia rispetto alle recenti linee di tendenza già attuate nella programmazione. Linee guida della Regione restano il massimo contenimento nell'uso del territorio, privilegiando il recupero e la riqualificazione dell'esistente con particolare attenzione alla sicurezza sismica ed al contenimento energetico. L'edilizia residenziale pubblica dovrà ispirarsi, entro le direttrici sopra delineate, alla sobrietà ed al massimo contenimento dei costi, anche di gestione, dovendo mantenere le ATER strutture snelle ed efficienti, ricorrendo, semmai, in linea con la filosofia del recente Codice dei contratti pubblici (D. Lgs 50/2016 e 56/2017), all'esternalizzazione di prestazioni tecnico-professionali in casi di rilevanti carichi di lavoro conseguenti a finanziamenti straordinari o a situazioni di emergenza.

Come detto l'argomento affrontato è troppo vasto per trovare un'esauriente trattazione in tre paginette, ho cercato quindi di esporre, in brevissima sintesi, alcune notizie, pareri e stimoli per eventuali approfondimenti o riflessioni.

EQUO COMPENSO UNA RIFORMA SOLO A METÀ

di ing. Luca Luchetta

L'equo compenso professionisti, è una delle novità approvate con il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2018 e prevede un **compenso minimo equo ed adeguato** alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, il decreto è poi stato convertito nella legge 4 dicembre 2017, n. 172

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie. (GU n.284 del 5-12-2017). E' Vigente al: 6-12-2017.

Questa norma, è una norma di principio che supera la vergognosa sentenza di Catanzaro, con riferimento al bando del Comune di Catanzaro, che riconosceva al professionista il compenso simbolico di 1 euro per la redazione del piano strutturale comunale, ritenuto legittimo dal consiglio di Stato con la sentenza 4614 del 3 ottobre.

Nella prima stesura del Dl fiscale 2018, l'equo compenso da applicare ai contratti in corso, era stato riservato solo agli avvocati che svolgono prestazioni per conto delle banche, assicurazioni e imprese, poi invece il 16 novembre, grazie all'approvazione di un emendamento alla legge di conversione del decreto, la misura è stata estesa anche a tutti i professionisti a prescindere dal fatto che il professionista sia iscritto o meno ad un ordinamento professionale e che quindi tutti i professionisti hanno il diritto di essere pagati con una parcella conforme alla legge che sia proporzionale alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, ossia, ad un equo compenso.

L'estensione dell'equo compenso a tutti i professionisti è una delle novità più importanti ma ancor di più lo è l'aver previsto che anche per i servizi resi nei confronti della Pubblica Amministrazione non possano esser previsti compensi irrisori.

Non ci saranno più, in sintesi, casi di professionisti che lavorano gratis per lo Stato: a stabilire il tetto minimo che soggetti privati e pubblici dovranno corrispondere sarà un decreto ministeriale.

Il compenso per la collaborazione del professionista dovrà essere stabilito in base alla durata, alla quantità e alla complessità del lavoro svolto, avendo riguardo al contenuto della prestazione, all'esperienza richiesta e ai costi di produzione necessari per svolgerla.

Dovrebbero così essere scongiurati i contratti di collaborazione capestro, alle prestazioni professionali al massimo ribasso, agli incarichi da svolgere a titolo gratuito.

I criteri in base a quali verrà definito il valore economico delle prestazioni professionali ed il limite al di sotto del quale non si potrà scendere, non verranno stabiliti in maniera assoluta ma ci sarà sempre la possibilità di derogarli qualora vi sia un accordo tra le parti.

La nuova disposizione contenuta del Dl fiscale 2018, oltre all'equo compenso per i professionisti, prevede anche l'introduzione di 9 clausole vessatorie in base alle quali il professionista può richiedere l'annullamento del contratto entro 2 anni dalla firma ferma restando la possibilità di mantenere valido il rapporto di lavoro.

Tra le 9 clausole vessatorie che consentono al professionista di impugnare il contratto vi sono le seguenti:

- l'anticipo delle spese a carico esclusivo del professionista;
- tempi di pagamento delle fatture oltre 60 giorni;
- possibilità di modificare il contratto unilateralmente, ossia, solo da parte del committente;
- l'imposizione al dover rinunciare al rimborso delle spese ecc. - l'attribuzione al committente della facoltà di recedere dal contratto senza congruo preavviso;
- l'attribuzione al committente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

Vale anche il principio della "nullità" infatti qualsiasi clausola vessatoria stipulata in violazione di quanto sopraindicato è **nulla**, la nullità del contratto può essere fatta valere solo dal professionista e non si estende al resto del contratto.

Le nuove tutele 2018, sono ora rivolte a tutti i professionisti e riguardano tutti i RAPPORTI IN CORSO, tra professionisti e loro clienti grandi imprese, banche e assicurazioni, qualora tali rapporti siano regolati da convenzioni predisposte solo dalle imprese.

Per gli incarichi affidati dopo l'entrata in vigore della nuova legge, dovrà essere già garantito il diritto all'equo compenso anche nella Pubblica Amministrazione.

Equo compenso professionisti quando si applica?

L'equo compenso professionisti, si applica ai rapporti, anche in essere, tra lavoratore autonomo e azienda privata o pubblica.

Quando scatta il diritto all'equo compenso? Il diritto scatta quando il **committente** è:

- Una banca;
- Un'assicurazione;
- Una grande azienda;
- Un'azienda della pubblica amministrazione: il principio dell'equo compenso nella PA non può essere retroattivo, per cui si applica solo ai nuovi rapporti instaurati dopo l'entrata in vigore della legge.

La disposizione prende come riferimento i parametri giudiziari emessi dai Ministeri vigilanti sugli Ordini professionali (come quelli vigenti per gli avvocati), mentre per le altre categorie in un momento successivo all'eventuale approvazione del principio, sarà necessario precisare le specifiche modalità per individuare i compensi.

Per quanto riguarda gli ingegneri i riferimenti si ritiene dovranno essere **Il calcolo parcella di architetti e ingegneri secondo il D.M. 17 giugno 2016 D.lgs. 50/2016.**

Per quel che riguarda poi i rapporti con le PA, si prevede che **debbano garantire il principio dell'equo compenso per le prestazioni rese in esecuzione di incarichi**. In questo ambito, però, **il compenso viene determinato dal confronto concorrenziale e quindi il prezzo che risulta dalla gara di per se è "equo"**. Diverso è il caso in cui l'amministrazione conferisce un incarico diretto o a trattativa privata: in queste ipotesi di configura un rapporto negoziale (sul tipo di quello privatistico). Nel pubblico l'effettività dell'applicazione del principio potrà invece aversi in sede di esecuzione del contratto; **se ad esempio una stazione appaltante dovesse chiedere ulteriori prestazioni al professionista senza remunerarlo, potrebbe incorrere in un comportamento contrario al principio di legge.**

Il provvedimento approvato pur essendo un primo passo relativo alla regolamentazione dell'equo compenso per le categorie professionali rappresenta però solo l'inizio di un cammino a tutt'oggi ancora incompiuto infatti l'art.19-quaterdecies (che è quello in cui si parla di equo compenso) **esclude espressamente dal perimetro dell'equo compenso i rapporti fra professionista e "microimprese"** (meno di 10 occupati e 2 milioni di fatturato), **piccole imprese** (meno di 50 addetti e 10 milioni di fatturato) e **medie imprese** (sotto i 250 addetti e meno di 50 milioni).

Così come **rapporti che intercorrono fra professionisti e committenti privati sono esclusi**, quindi, dalla disciplina dell'equo compenso.

L'adozione dell'equo compenso è pertanto solo una pillola dolce a metà, lasciando purtroppo irrisolti alla data odierna molti dei rapporti tra professionista e committente, lasciando così inalterata la realtà di fatto soprattutto nei piccoli studi che occupano ancor oggi la maggior parte dei liberi professionisti.

CODICE DEI CONTRATTI E DECRETO CORRETTIVO

di ing. Sandro D'Agostini

Dopo un processo di revisione lungo e contrastato, il Consiglio dei Ministri nell'aprile 2017 ha approvato il testo definitivo del primo correttivo al Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016), pubblicato sulla Gazzetta num. 103 del 05/05/2017 (D. Lgs. 56/2017).

Il D. Lgs. 50/2016, ad un anno appena trascorso dalla sua originaria entrata in vigore, ha subito 441 modifiche; il Codice nella sua forma coordinata (D. Lgs. 50/2016 + D. Lgs. 56/2017) è divenuto operativo dal 20/05/2017.

Il problema applicativo del Codice, peraltro già evidenziato nella sua versione originaria, è la sua dipendenza, per una completa operatività, dall'emanazione di un notevole numero di decreti attuativi: ne sono previsti 67 ed al momento mentre al momento quelli approvati e pubblicati in Gazzetta sono 18, di cui 15 definitivi e tre Linee guida ANAC che sono state pubblicate prima del Correttivo e sono ora in revisione; altri due decreti (BIM e debat public) sono in fase finale di registrazione e pubblicazione sulla Gazzetta.

In allegato una tabella sullo stato di attuazione al 06/12/2017, tratta dall'edizione di "Edilizia e Territorio - Il Sole 24 ore" del 06/12/2017 (con una nota di aggiornamento sull'iter di emanazione del D.M. sul D.L.), del corpus normativo previsto dal Codice: i provvedimenti entrati in vigore hanno tutta la riga in giallo nella tabella, mentre con in giallo la sola colonna finale vi sono le tre Linee guida ANAC pubblicate prima del Correttivo e ora in revisione.

La lettura della colonna "Stato" può fornire, senza alcuna nota polemica, utili elementi di giudizio

per comprendere alcuni motivi che spiegano la situazione attuale dell'«Azienda Italia»: alcuni iter di formazione ed approvazione dei decreti (che la pubblica amministrazione centrale emana sulla base di una norma da lei stessa predisposta) sono veramente complessi e spiegano le tempistiche e la sostanziale indifferenza rispetto ai termini di scadenza (imposti dalla stessa norma). Per corollario, un effetto indotto di questa situazione è che la pubblica amministrazione non riesce, per complessità delle procedure di cui lei stessa si è dotata, a rispettare scadenze di legge che lei stessa si è imposta.

Per chiunque opera nel campo dei contratti pubblici si tratta evidentemente di gestire una situazione spesso resa complessa dalla mancanza dei contenuti previsti nei decreti attuativi (non emanati, ma a cui il Codice rimanda) ed alla quale occorre sopperire “pescando” dall’impianto normativo del vecchio Codice (D. Lgs. 163/2006, abrogato esplicitamente dal D. Lgs. 50/2016) le soluzioni ancora attualizzabili.

L’ingegneria non basta più solo applicarla al processo realizzativo di un’opera pubblica (progettazione ed esecuzione) quindi, ma spesso è necessaria anche per definire la progettazione del percorso tecnico-amministrativo di attuazione dell’opera stessa.

Di seguito si riporta un breve riassunto delle principali novità introdotte dal Correttivo che riguardano direttamente l’attività dell’ingegnere, ricordando che nella seconda metà del 2017 la FOIV ha organizzato, con i diversi Ordini provinciali, dei seminari di approfondimento proprio su questa tematica (a Belluno si è svolto il 16/11/2017).

Argomento	Modifica introdotta dal Correttivo
<i>Affidamenti diretti</i>	Nel caso di importi al di sotto di 40.000 euro è possibile l’affidamento diretto cancellando, di fatto, l’obbligo di motivazione
<i>Anticipazione prezzo contrattuale</i>	L’importo dell’anticipazione sarà parametrato al valore dell’aggiudicazione e non più al valore stimato dell’appalto
<i>Appalti urgenti</i>	Qualora vengano adottate procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza previste dall’articolo 136 del Codice, la Stazione Appaltante dà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti ma, in ogni caso, non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l’affidamento ad un Operatore Economico privo dei predetti requisiti, la Stazione Appaltante recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l’esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità
<i>Appalto integrato</i>	La possibilità dell’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori e, quindi, dell’appalto integrato è possibile negli appalti ad alto contenuto tecnologico , per i beni culturali , per le manutenzioni . Il divieto di appalto integrato non viene applicato alle opere i cui progetti definitivi sono stati definitivamente approvati dall’organo competente alla data di entrata in vigore del Codice dei Contratti (18/04/2016) con pubblicazione del bando entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione (quindi entro il 18/04/2018)
<i>Arbitrati</i>	Applicazione a tutti i nuovi arbitrati delle regole più stringenti su nomine e compensi previste dal nuovo Codice e la cui procedura sia iniziata dopo l’entrata in vigore del Codice stesso (18/04/2016)
<i>Certificati di pagamento e penali a carico dell’Appaltatore</i>	Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. I contratti di appalto devono prevedere, poi, penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,30 per mille e l’1,00 per mille dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Argomento	Modifica introdotta dal Correttivo
<i>Commissioni di gara</i>	Nel caso di importi al di sopra del milione di euro , il presidente della commissione giudicatrice dovrà essere sempre esterno alla Stazione Appaltante, mentre per i servizi e le forniture ad elevato contenuto tecnologico, l'ANAC potrà selezionare gli esperti anche all'interno della Stazione Appaltante stessa.
<i>Compensi servizi ingegneria ed architettura</i>	Resa obbligatoria l'utilizzazione da parte delle Stazioni Appaltanti del cosiddetto Decreto Parametri (D.M. 17/6/2016) per la determinazione degli importi da porre a base nelle gare di affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria. Le Stazioni Appaltanti non potranno subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata e nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la Stazione Appaltante non potrà prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali
<i>Massimo ribasso fino a due milioni</i>	Il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso potrà essere utilizzato per lavori sino a 2.000.000 di euro con la soglia massima che viene raddoppiata con la precisazione, però che per importi al di sopra di 1.000.000 di euro, per l'affidamento dei lavori, dovranno essere utilizzate le procedure ordinarie senza alcuna possibilità di procedura negoziata. Il progetto dovrà essere esecutivo e l'Ente appaltante potrà utilizzare l'esclusione automatica delle offerte anomale avvalendosi del metodo antiturbativa, con il sorteggio in corso di gara del criterio matematico per individuare le offerte anomale da scartare al fine di evitare che le imprese posano formare cartelli
<i>Manodopera e sicurezza più chiari i costi</i>	Distinzione tra costi della sicurezza e costi della manodopera, distinguendo in maniera chiara la definizione dei due importi. La Stazione Appaltante, nel momento in cui determina l'importo posto a base d'asta, individua nel progetto i costi della manodopera ed i costi della sicurezza che devono essere scorporati dal costo complessivo e non sono assoggettati al ribasso d'asta.
<i>Partenariati con contributo pubblico</i>	Innalzamento dal 30% al 49% del tetto massimo per il contributo pubblico nelle opere finanziate con capitali privati
<i>Prezzari regionali</i>	Quando le Regioni, restando inerti, non aggiornando i loro elenchi, le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture potranno intervenire e procedere all'aggiornamento
<i>Progettazione semplificata interventi di manutenzione ordinaria</i>	Previsto un Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza Unificata, con il quale sarà disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti.
<i>Subappalti</i>	Relativamente al subappalto vengono limitati i poteri delle Stazioni Appaltanti che non potranno più decidere nel bando di gara sull'utilizzazione o meno da parte delle imprese di tale istituto: per l'utilizzazione del subappalto non occorrerà più, quindi, una esplicita previsione nel bando di gara. L'obbligatorietà di indicare con l'offerta una rosa di tre subappaltatori disponibili e qualificati a eseguire le opere rimane per i lavori sopra la soglia comunitaria di 5,20 milioni di euro e per quelli a rischio infiltrazione, qualunque sia l'importo.
<i>Trattativa privata</i>	Viene aumentato da 5 a 10 il numero minimo di imprese da invitare alle procedure negoziate per i lavori di importo compreso tra 40 mila e 150 mila euro e da 10 a 15 per le opere comprese tra 150 mila euro e un milione. Nel caso di servizi e forniture le previsioni non vengono modificate ed il numero di imprese resta a 5 per importi al di sotto della soglia comunitaria.
<i>Varianti</i>	Eliminata la norma che imponeva all'ANAC di rispondere in trenta giorni alla richiesta di parere sulle varianti, facendo scattare, in caso contrario, una sorta di silenzio-assenso: la Stazione Appaltante deve pertanto attendere l'esplicita espressione di parere da parte di ANAC.

NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI

a cura di ing. Giuseppe Fascina

Si segnala il link <http://www.vigilfuoco.it/asp/ricNorme.aspx>, dal quale è scaricabile la normativa di prevenzione incendi selezionando anno, tipologia, etc.

Di seguito un esempio, l'elenco della normativa del 2017.

TIPO	DEL	TITOLO	ARGOMENTO
Decreto ministeriale	22-11-2017	DM 22 novembre 2017 Regola tecnica di prevenzione incendi per i contenitori-distributori per l'erogazione di carburante liquido di categoria C	Decreto del Ministero dell'Interno 22 novembre 2017 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C". (GU Serie Generale n.285 del 06-12-2017)
Nota	26-09-2017	2017-12622 Linee guida di prevenzione incendi per gli oleifici	Nota prot. n. 12622 del 26-09-2017 Linee guida di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di frantoio oleario oleificio
Decreto ministeriale	07-08-2017	DM 07 agosto 2017 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell	Decreto del Ministero dell'Interno 07 agosto 2017 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
Nota	21-06-2017	Indicazioni procedurali inerenti la realizzazione di impianti di odorizzazione del gas naturale presso gli impianti di ricezione, prima riduzione e misura in cabina di proprietà dei clienti finali.	Nota prot. n. 8482 del 21/06/2017 - Indicazioni procedurali inerenti la realizzazione di impianti di odorizzazione del gas naturale presso gli impianti di ricezione, prima riduzione e misura in cabina di proprietà dei clienti finali.
Direttiva	19-06-2017	Direttiva prot. n. 11464 del 19.06.2017, concernente "Manifestazioni pubbliche	Direttiva del Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, prot. 11464 del 19.06.2017, concernente "Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety".
Decreto ministeriale	21-02-2017	DM 21 febbraio 2017 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa	Decreto del Ministero dell'Interno 21 febbraio 2017 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa

FOIV informa

NUOVA SEDE FOIV

Da novembre 2017 FOIV ha cambiato sede, dal Vega si è trasferita presso la Cittadella dell'Edilizia (secondo piano del Business Center)
via Banchina dell'Azoto, 15
30175 Venezia Marghera
Il nuovo numero telefonico è 041 8830143.

CNI informa

CONVENZIONE BANCHE DATI PUBBLICAZIONI TECNICHE

EBSCO Information Services in accordo con il **Consiglio Nazionale degli Ingegneri** offre a **tutti gli Ingegneri iscritti all'Albo** un periodo di prova gratuito (con scadenza prorogata al **31 Gennaio 2018**) alle seguenti banche dati di pubblicazioni tecniche di ingegneria:

Engineering Source

Engineering Source offre oltre **1.600 titoli** in testo completo di ingegneria, informatica e aree attinenti.

Ebook Engineering Collection

EngineeringCore contiene oltre **5.700 titoli** che coprono tutti gli aspetti dell'ingegneria, inclusi biotecnologia, ingegneria civile, ingegneria elettrica, ingegneria aerospaziale, robotica, scienze energetiche, sicurezza industriale, gestione dei progetti e altro ancora. I professionisti possono ampliare le proprie conoscenze in ambito ingegneristico per supportare decisioni future, semplificare la progettazione e implementare pratiche ottimali industriali.

Energy & Power Source

Energy & Power Source è un esauriente database a testo completo con oltre **420 risorse in full text** inteso a soddisfare la necessità di informazioni delle industrie del settore energetico a tutti i livelli.

STM Source

STM Source è un importante database diretto principalmente a soddisfare le necessità in campo di ricerca e sviluppo. Questo prodotto contiene oltre **3.300 riviste con testo completo, comprese oltre 2.900 pubblicazioni riviste da esperti**. In totale, il database offre il contenuto proveniente da più di 6.600 pubblicazioni tra cui riviste, monografie, rapporti, atti di convegni, ecc.

Per accedere al servizio è necessario effettuare il login con le proprie credenziali sul sito www.tuttoingegnere.it e successivamente cliccare alla voce servizi e convenzioni.

Al termine della prova sarà richiesto di esprimere la propria opinione in merito al funzionamento e all'utilità delle banche dati attraverso la compilazione di un breve questionario.

AUTOCERTIFICAZIONE CFP 2017

Da martedì **19 dicembre fino al 31 marzo 2018** gli Iscritti potranno compilare, esclusivamente attraverso il portale www.mying.it, l'autocertificazione per i 15 CFP relativi all'aggiornamento informale legato all'attività professionale svolta nel 2017. Il modello, simile a quello dello scorso anno, e le modalità di invio sono descritti nella circolare CNI scaricabile al seguente link: https://www.mying.it/documenti/CNI_161-14122017.pdf



Sede dell'Ordine:

Piazza dei Martiri, 2
32100 Belluno

Tel.: 0437950349
Skype: ordingbl

email: segreteria@ordineingegneri.bl.it
ordine.belluno@ingpec.eu

www.ordineingegneri.bl.it

Facebook: *Ordine Ingegneri Belluno*

www.foiv.it - Facebook: *Foiv Veneto*
www.tuttoingegnere.it

Orario d'apertura al pubblico:

Lunedì 09.30-11.30 15.30-17.00
Martedì 09.30-11.30 15.30-17.00
Mercoledì 09.30-11.30 15.30-17.00
Giovedì 09.30-11.30
Venerdì 09.30-11.30 15.30-17.00
Sabato 09.30-11.30

La segreteria dell'Ordine sarà chiusa per le festività natalizie dal pomeriggio del 24 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018.

Redazione a cura della Segreteria

Chiuso in redazione il 20 dicembre 2017

Buon Natale e felice Anno Nuovo



PERIODICO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DI BELLUNO N.15 DEL 12 AGOSTO 1995
POSTE ITALIANE S.P.A.- SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE-70% NE/BL
ANNO XXIII- DICEMBRE 2017
DIRETTORE RESPONSABILE: MAURIZIA CAU